

**IL COMMERCIALISTA VENETO** n. 258 - 2020



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

# INSERTO

**Mappatura dei reati ex art. 6 D. Lgs. 231/2001  
e redazione di specifici protocolli (parte I)**

**Alberto Pesenato**  

---

**ORDINE DI VERONA**

# Mappatura dei reati ex art. 6 D. Lgs. 231/2001 e redazione di specifici protocolli (parte I)

Alberto Pesenato\*  
ORDINE DI VERONA

*Il decreto impone che la società che adotta il MOGC (MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO) debba redigere "specifici protocolli" atti a contrastare la commissione di illeciti e reati: ciò non può essere fatto senza prima eseguire una mappatura del "rischio reato". Devono essere mappati reati ed illeciti "di bilancio", che hanno rilievo nei fatti di gestione e quindi nelle scritture contabili, e reati ed illeciti "fuori bilancio", che nulla hanno a che vedere con i fatti di gestione registrati nelle scritture contabili. Si propone qui un approccio semplice, sistematico ed esaustivo per ottemperare a quanto preteso dal decreto.*

## 1. PREMESSA: IL CARATTERE ESIMENTE

Il D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6) prevede che il MOGC abbia determinate «*caratteristiche fondanti*» tali da far sì che, da un lato, il cosiddetto «esimente» della responsabilità della Società possa essere addotto in caso di commissione dei reati, dall'altro lato, che tali caratteristiche guidino l'implementazione stessa del «Modello».

A tal fine gli organi di *Governance* (CdA e *Management*) dovranno:

- effettuare una *mappatura*<sup>1</sup> dei rischi: analisi del contesto aziendale, processi e prassi per evidenziare in quale area/settore di attività aziendale e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto;
- procedere alla stesura del sistema di controllo interno (c.d. protocolli interni. *as is analysis*): valutazione del «sistema di governo» esistente all'interno dell'azienda in termini di capacità di contrastare / ridurre efficacemente i rischi identificati, ed operare l'eventuale adeguamento del sistema stesso<sup>2</sup>;

Il «Modello» previsto dal Decreto si può, quindi, definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle *attività sensibili*, al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

La finalità «preventiva» del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione «apicale» che di soggetti sottoposti all'altrui direzione operanti in azienda.

Trattando dell'effetto «esimente» del «Modello», questo dovrebbe prodursi e realizzarsi nel caso che i protocolli e le procedure di controllo interno poste in essere dall'azienda fossero violati sottostando a quattro fattori stabiliti dall'art. 6 comma 1:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

### 1.1 Illeciti e Reati di «bilancio» e «fuori bilancio»

La commissione di illeciti e reati può essere allocata in due particolari categorie:

- a) Reati ed illeciti che sono rilevabili nelle scritture contabili come fatti di gestione artefatti e/o occultati tramite espedienti ed accorgimenti basati su falsa documentazione, accordi fittizi ed altro;
- b) Illeciti e reati che nulla hanno a che vedere con i fatti di gestione registrati nelle scritture contabili e nei prospetti di bilancio (*Financial Reporting*), ma che possono essere commessi ugualmente recando documento all'ente od azienda.

Ecco che la metodologia applicata nel primo caso si sviluppa con l'*auditing "as is analysis"* e la verifica delle procedure in essere, e quindi con la ricerca dei punti di debolezza nelle stesse, determinando il *Rischio di Infrazione*<sup>3</sup> con la successiva interruzione e chiusura delle falle. Ben diversa è la metodologia che l'OdV (Organo di Vigilanza) deve adottare nel secondo caso, dove la normale conoscenza delle procedure aziendali deve essere non solo assistita ma addirittura confermata da *opportune e qualificate professionalità* esterne all'uopo ingaggiate (sicurezza sul lavoro, IT, ambiente, diritti d'autore ed altro).

Di seguito si presentano due *matrici* che ben si adattano sia nell'ipotesi sopra descritta, confortando le analisi delle procedure che l'OdV ha il compito di eseguire nelle proprie verifiche,

- sia nell'ipotesi sopra descritta, confortando le analisi delle procedure che l'OdV ha il compito di eseguire nelle proprie verifiche,
- sia nell'ipotesi dove l'OdV può, con il supporto delle professionalità anche interne all'azienda, affrontare le complesse aree che necessitano di particolare e specifica competenza (*Tavv. 1 e 2*)

La determinazione della significatività delle transazioni da verificare, sposata con la metodologia dell'utilizzo dei questionari e *check lists* utili per conoscere nel dettaglio le procedure, permette all'OdV di determinare il «*range*» di operazioni da verificare.

Con l'ausilio di appropriati questionari e *check lists* (*Tav. 2*) l'OdV è in grado di identificare e «*mappare*»<sup>4</sup> le aree a rischio reato riferite ai fatti di gestione e determinare adeguate procedure di controllo preventivo e successivo.

Non vi sono solo le aree a rischio reato riferite a fatti di gestione che si concludono con transazioni finanziarie rilevate nelle scritture contabili, ma anche aree a rischio che non hanno come conclusione una scrittura contabile quali, per esempio:

- reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (*art. 25-septies del Decreto e D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.*);
- parte dei delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art. 24-bis del Decreto*);
- reati in materia di violazione dei diritti d'autore (*art. 25 novies del Decreto*);
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*art. 25 decies del Decreto*);
- reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (*art. 192, comma 4, D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.*).

In questo caso la mappatura dovrà essere effettuata anche rivolgendosi ad esperti e a professionalità esterne. In generale, però, sono quelle

<sup>1</sup> Art. 6. 2 a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

<sup>2</sup> Art. 6. 2 b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

<sup>3</sup> Riteniamo che l'OdV, essendo organico all'ente o azienda in quanto incardinato in essa da una legge specifica, possa attivamente stimolare gli altri organi di controllo esterni all'azienda (Collegio Sindacale, Revisore Legale, esperto in sicurezza sul lavoro e ambiente, consulente Covid 19 ecc.) al fine di attuare un «sistema integrato di controlli» (Confindustria 2014, pag. 64) per poi decidere come affrontare la procedura magari ricorrendo ad esperti esterni.

<sup>4</sup> Art. 6 comma 2 lettera a) D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati».

operazioni di confine o «border», sia significative nel loro ammontare sia non, che possono essere “sensibili” e contenenti reati ed illeciti. Tali fatti di gestione usualmente sono oggetto di una transazione finanziaria il cui iter non ha avuto adeguati controlli di merito al suo insorgere da parte degli organi di governance.

### 1.2 La Metodologia applicativa

Si può affermare che un buon sistema di controllo interno (SCI) deve confortare il *management* su una regolare esecuzione delle procedure e deve essere inoltre tanto efficace nel controllo dell’operato delle Unità Operative quanto efficiente nel produrre dati di *financial reporting* attendibili. Ne consegue che i fatti di gestione, quando sono correttamente riportati nelle scritture contabili e quando derivano da procedure e protocolli verificati da più persone competenti, non sono soggetti a ledere l’azienda generando un illecito o reato.

È l’Organismo di Vigilanza che deve affinare ed aggiornare i necessari metodi di contrasto creati dal CdA e dal *management*<sup>5</sup> da inserire negli usuali processi operativi e che ne determineranno il costante carattere esimente. Sono le voci del bilancio conseguenti alle registrazioni contabili prodotte dai fatti di gestione rilevati nel corso dell’anno (esercizio) che possono contenere operazioni *sensibili* e quindi illecite.

È innanzitutto nel bilancio che devono anche essere ricercate, nel corso delle verifiche proprie dell’Organismo di Vigilanza, le eventuali commissioni dell’illecito o reato previsto dal decreto 231/2001. La ricerca dovrà partire dalle transazioni finanziarie *in primis* ed eventualmente da altri comportamenti o carenze di regole che possono portare alla commissione di illeciti o reati in settori diversi e che non riguardano direttamente transazioni finanziarie (i.e. sicurezza sul lavoro, rifiuti, diritti d’autore, false dichiarazioni). Il sistema che qui si propone fa riferimento ai documenti *CoSO Report I, II (ERM)* e *CoSO Framework SCIGR*<sup>6</sup> ed è inoltre derivato dalla metodologia e *best practice* in materia di *Risk Approach* per determinare il *Rischio di Infrazione*, che può essere a sua volta di conforto nelle operazioni di mappatura delle aree a rischio.

### 1.3 La metodologia da adottare: *risk approach* e «la matrice dei rischi»

Il *Risk Approach*<sup>7</sup> è una metodologia volta alla determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio; essa parte da una verifica dello **stato delle procedure** “*As Is analysis*”<sup>8</sup>, si sviluppa nella ricerca e successiva **valutazione** (*to assess*) del rischio (*Risk Assessment*) e si conclude con la **gestione** (*to manage*) del rischio (*Risk Management*). Il *Risk Approach*, che ha come punto d’arrivo il *Risk Management* o gestione del rischio, può essere applicato ai più svariati settori<sup>9</sup>, quali sicurezza, assicurazioni, banche, investimenti, medicina, I.T, matematica, alimentare (in associazione al Metodo *HACCP*), sistemi di gestione ambientale (analisi ambientale) e controllo interno.

Il *Risk Approach* nelle sue componenti è quindi applicato anche in economia e nella gestione dei fatti e processi aziendali: quindi si estende anche nella ricerca della possibilità di commissione di illeciti e reati all’interno di società o enti. In generale si può ricorrere alla metodologia del *Risk Approach* quando si intenda valutare la pericolosità di un evento indesiderabile ai fini di definire la priorità o l’urgenza delle misure necessarie per tenerlo sotto controllo e, conseguentemente, può essere applicabile al rischio di commissioni dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001. La metodologia va distinta nelle seguenti tre fasi:

1) descrizione del reato od illecito; 2) individuazione dei potenziali pericoli; 3) stima dei potenziali rischi (nel nostro caso rischio reato).

## 2. LA MAPPATURA

La mappatura delle aree a rischio reato corrisponde a quanto richiesto dal dettato del decreto, ossia dall’art 6 comma 2 lettera a) “*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*”.

È dall’analisi dei processi interni e procedure seguite nell’ente/società che si possono

- identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e, dopo un’attenta analisi,
- determinare eventuali procedure integrative al fine di rendere il processo più sicuro.

Ecco che risulta necessaria ed utile la cosiddetta “*Mappatura delle aree a rischio reato*”. Tale “*Mappatura*” non è richiesta dalla norma, ma essa è una naturale conseguenza delle indagini che l’estensore del MOGC, in prima battuta, e l’OdV, in seguito, devono condurre. Sia la circolare della GdF, sia le interpretazioni che le varie Associazioni di categoria<sup>10</sup> danno della legge sono di valido aiuto per determinare modalità e prerogative di tale operazione. Quanto alla tempistica, l’operazione di mappatura avviene in linea di massima all’inizio della stesura del “Modello” in forma provvisoria per essere definita all’atto della stesura del documento riepilogativo che è qui presentato in forma sintetica in due tavole. La mappatura qui presentata si divide in due parti.

- La prima: *Rischio di Infrazione (Tav. 2)* che evidenzia il *Rischio di Infrazione* della procedura analizzata nelle Unità Operative per i reati che hanno rilevanza nei fatti di gestione riportati nelle scritture contabili. Nella prima colonna a sinistra della *Tav. 2* si riporta il reato di riferimento.
- La seconda: *Mappatura Finale (Tav. 1)* che riassume il giudizio finale che l’OdV assegna, reato per reato, in base alle competenze e responsabilità. In essa si dà un giudizio di rischio, reato per reato, e nella prima colonna a sinistra si fa riferimento al *Rischio di Infrazione* determinato dalle Unità Operative ed infine alla *Mappatura Reato Finale*.

Ho qui voluto presentare una mappatura sintetica: starà al singolo professionista ampliarla elencando tutti i reati e dando a ciascuno di essi un giudizio sul rischio di commissione.

### 2.1 Un documento di riferimento cardine: la circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012

La circolare della Guardia di Finanza è chiara<sup>11</sup> ed indica il percorso da seguire:

- a) descrizione introduttiva della struttura organizzativa della società e delle sue principali attività svolte;
- b) “*mappatura oggettiva*” preventiva, detta di “*identificazione dei rischi*”, ossia l’analisi descrittiva delle *aree funzionali interne* esposte, per ciò che in esse avviene in concreto, al rischio di commissione da parte degli appartenenti alla persona giuridica di uno o più dei reati responsabilizzanti con annessa la specificazione preventiva delle potenziali *modalità di commissione* dei reati stessi<sup>12</sup> (*Tav. 2*);

<sup>5</sup> Sono il management e il CdA che devono creare gli *specifici protocolli* richiesti dal decreto (CoSO Report I e CoSO Framework SCIGR).

<sup>6</sup> Anche P.R. ISA Italia 315 richiama i 5 principi dei Documenti *CoSO Report I* e *CoSO Framework SCIGR*.

<sup>7</sup> Confindustria (2014) parla di *Risk Approach* (pag. 28), mentre la circolare GdF 83607/2012 Vol. III parla espressamente delle sue componenti «*Risk Assessment*», «*Risk Management*» (pag. 76).

<sup>8</sup> Qui la Tav. 2 indica gli ICQ utili a ottemperare quanto richiesto dai documenti CoSO e dal P.R. ISA Italia 315.

<sup>9</sup> «*Risk management has emerged more or less independently in a number of areas including: safety, insurance, banking, investment, medicine, artificial intelligence, mathematics, public policy analysis, and internal control*» (Matthew Leitch - Intelligent internal control and Risk Management pag.35)..

<sup>10</sup> ABI Associazione Bancaria Italiana 2004, AIE associazione Italiana Editori 2011; AIOP Associazione Italiana Ospitalità Privata 2010, ANIA Associazione Italiana Imprese Assicuratrici 2003, ASSOCONSULT 2012, ASSONAT Associazione Natanti 2010, ASSOSIM Associazione Italiana Intermediari. Mobiliari 2001, ASS.TRA Associazione Trasportatori 2013, ASS.TRA. MOGC 2013, CONFINDUSTRIA 2014, CONFINDUSTRIA Key Study 2014 FEDERCASA 2013, FEDERCHIMICA 2008, FEDERSICUREZZA 2010, Linee guida regionali per l’adozione del codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle aziende san. Linee guida per OdV (2013).

<sup>11</sup> Vol. III pag. 78.

<sup>12</sup> In sede giurisprudenziale è stato evidenziato che «*il modello deve rappresentare l’esito di una efficace analisi di rischio e di una corretta individuazione delle vulnerabilità oggettive dell’ente in rapporto alla sua organizzazione e dalla sua attività*» (cfr. G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, ordinanza in data 26.06.2007), e deve, altresì, tener conto delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel settore nonché della storia, anche giudiziaria, dell’ente (cfr. G.I.P. presso il Tribunale di Milano, ordinanza in data 09.11.2004). In merito, infine, si ritiene opportuno segnalare che il Tribunale di Milano, Sezione XI, con l’ordinanza di riesame in data 28 ottobre 2004, ha statuito che «*non può essere considerato idoneo a prevenire i reati e ad escludere la responsa-*

c) «mappatura normativa», attraverso la definizione di un appropriato *sistema implicito di prevenzione/contenimento dei rischi* e delle conseguenti *modalità operative interne* (i protocolli di contromisure esplicite) istituite, più o meno appositamente in rapporto al D.lgs. n. 231/2001, per l'efficace prevenzione della suddetta commissione potenziale di reati, comprensive delle misure in tema di informazione permanente nei confronti dell'OdV interno e di gestione delle risorse finanziarie (Tav.1).

## 2.2 Una realizzazione sistematica

L'analisi dei processi interni e delle procedure è una fase fondamentale per l'identificazione delle attività nell'ambito delle quali si possono configurare i reati contemplati dal decreto. La mappatura iniziale è lo strumento tramite cui l'organo dirigente assicura che il MOGC sia progettato ed adottato sulla base di informazioni specifiche tratte dalla società e non meramente ripetitive del dettato normativo. Tale esame deve prevedere almeno:

- analisi e valutazione della struttura organizzativa (organigramma funzionale, attribuzione di deleghe e poteri, procedure in essere) al fine di identificare correttamente le responsabilità e i compiti delle funzioni apicali (Tav. 2);
- esame della struttura societaria o di gruppo (identificazione di partecipazioni, ecc.);
- studio scrupoloso dei processi principali (servizi erogati dall'organizzazione) e di supporto quali, ad esempio, gestione amministrativa, gestione finanziaria, approvvigionamenti (Tav. 2);
- indagine sulle attività, inerenti i processi descritti, nell'ambito delle quali possono verificarsi i reati previsti dal decreto;
- esame delle prassi, procedure o sistemi di controllo per la prevenzione dei reati identificati già in essere.

Il risultato di questa fase di analisi iniziale è un quadro sintetico (*Mappa dei rischi – Tav.1*) che identifica le attività aziendali a rischio reato, le funzioni interne coinvolte<sup>13</sup>, le ipotesi di reato strettamente configurabili ed i punti di controllo interno esistenti.

## 2.3 Analisi e valutazione dei rischi reato

A partire dalla *mappa* sopra descritta, è possibile procedere alla fase di valutazione del rischio in relazione ai reati configurabili. Tale valutazione ha lo scopo di identificare quali processi/attività presentino il maggior livello rischio, per poter progettare un sistema di controllo che risponda alle reali esigenze dell'ente/azienda. La valutazione del rischio è condotta sulla base dei criteri di *Risk Approach* per le attività di *Risk Assessment*, ovvero la probabilità di accadimento dell'evento e l'impatto dell'evento stesso. Al termine della fase di valutazione l'estensore del MOGC, ed in seguito l'OdV, dovrà aver stabilito con un processo documentato quali attività necessitano di maggior controllo, sia in termini di protocolli e procedure specifiche, sia in termini di verifiche periodiche sulla corretta esecuzione delle attività. Il processo di valutazione del rischio è finalizzato alla riduzione dei rischi ad un livello accettabile per l'organizzazione, ovvero ad un livello in cui si presume che, date la probabilità di accadimento, il reato non possa ragionevolmente essere commesso che in maniera fraudolenta.

Il processo di valutazione dei rischi è un'attività che deve seguire l'evoluzione dell'organizzazione nel tempo ed essere in grado di evidenziare miglioramenti o peggioramenti dei livelli di rischio in ragione di nuove attività, modifiche nell'assetto organizzativo o societario e modifiche nella normativa (es. introduzione di nuovi reati nel campo di applicazione del decreto).

Ecco che l'intervento che qui si è proposto consiste

- nella verifica innanzitutto della integrità del *management* e
- nella sua capacità di trasmetterla a tutti i collaboratori attraverso la rigorosa applicazione delle procedure utilizzate.

Ne consegue che è l'attenzione che porrà l'Organismo di Vigilanza nel creare, affinare ed aggiornare i necessari metodi di contrasto da inserire negli usuali processi operativi che determinerà il costante carattere esimente del «Modello» per gli organi di *governance* e per le Unità Operative.

## 3. MAPPATURA FINALE: RIEPILOGO E VALUTAZIONE RISCHIO REATO

L'Organismo di Vigilanza espone la sintesi del risultato finale del proprio lavoro<sup>14</sup> (Tav. 1). Nella tavola che segue tale risultato è esposto per tipologia di reato e grado finale di rischio che l'OdV assegna alle varie fattispecie di reato. Il professionista o il dirigente che deve analizzare la possibilità della commissione dei reati presupposto dovrà, nel corso del suo lavoro, discutere con il *management* e con i responsabili della *governance*. Si propone qui una *check list* che elenca i vari reati presupposto utile al professionista (OdV) per discuterli approfonditamente con il *management*.

### 3.1 Mappatura aree a rischio e valutazione finale del rischio reato

La sintesi accoglie e considera anche quanto risulta quale «*Rischio di Infrazione*» dalla verifica delle singole procedure aziendali riferito ai reati cosiddetti «*di bilancio*» (PARTE B, Unità Operative. Tav.2) L'Organismo di Vigilanza che deve analizzare la possibilità della commissione dei reati presupposto dovrà, nel corso del suo lavoro, discutere con il *management* e con i responsabili della *governance* tale possibilità. Si propone qui una *check list* che è distinta in due parti.

A) Una sintesi finale dei reati presupposto che riepiloga il rischio commissione diviso per livello di responsabilità (PARTE A, Rischio riferito ai reati presupposto, Tav.1)

B) Il «*Rischio di Infrazione*» dalla verifica delle singole procedure aziendali riferito ai reati cosiddetti «*di bilancio*» (PARTE B, Unità Operative. Tav.2)

Sarà una decisione del professionista o redigente esplodere un una ancor più dettagliata analisi tale investigazione presentata nella parte A (Tav. 1).

Mappatura aree a rischio - Valutazione finale del rischio reato				
Valutazione finale del rischio reato				
GENERALE – PRINCIPI GUIDA <sup>15</sup>				
ESERCIZIO 20__				
ANNO 20__ Prima stesura	ANNO 20__ Aggiornamento	ANNO 20__ Aggiornamento	ANNO 20__ Aggiornamento	ANNO 20__ Aggiornamento
Data + sigla	Data + sigla	Data + sigla	Data + sigla	Data + sigla

bilità amministrativa dell'ente un modello aziendale di organizzazione e gestione, adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che non preveda strumenti idonei a identificare le aree di rischio nell'attività della società e individuare gli elementi sintomatici della commissione di illeciti, quali la presenza di conti correnti riservati all'estero, l'utilizzazione di intermediari esteri al fine di rendere più difficoltosa la scoperta della provenienza dei pagamenti, la periodicità dei pagamenti in relazione alle scadenze delle gare di appalto indette dalla società».

<sup>13</sup> CdA = Componente CdA - D = Dirigente - Q = Quadro - C = Consulente - S/R = Sindaco/Revisore - A=Altro

<sup>14</sup> Sulla prima colonna a sinistra si riportano i riferimenti del Rischio di Infrazione rilevato nelle singole Unità Operative riferito al reato di riferimento e chi può compierlo (Tav.2).

<sup>15</sup> I Questionari vanno completati una prima volta e solamente aggiornati negli anni successivi.

## Tav.1 – Riepilogo e sintesi FINALE e valutazione rischio reato

## PARTE A

**QUALIFICHE<sup>1</sup>:** CdA = Componente Consiglio di Amministrazione; D = Dirigente; Q = Quadro; C/S/R = Consulente/Sindaco/Revisore; A= Altro

**LIVELLO DEL RISCHIO:** T = Trascurabile; B = Basso; M = Medio; A = Alto

## REATI PRESUPPOSTO

Descrizione Reati ed Illeciti ex D.Lgs. 231/2001*	Descrizione				
	Rif. Reato <sup>2</sup>	Trascu-rabile T	Basso B	Medio M	Alto A
<p style="text-align: center;"><b>PARTE A</b></p> <p><b>I - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b> (art. 24, D.Lgs. n. 231/200; art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 modificato dalla L. n. 190/2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malversazione a danno dello Stato - art. 316 bis c.p.</li> <li>• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - art. 316 ter c.p.</li> <li>• Truffa - art. 640 c.p.</li> <li>• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640 bis c.p.</li> <li>• Frode informatica - art. 640 ter c.p.</li> </ul> <p><b>II – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</b> (art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</li> <li>• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</li> <li>• Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)</li> <li>• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</li> <li>• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</li> <li>• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</li> <li>• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</li> <li>• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</li> <li>• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</li> <li>• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</li> <li>• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</li> </ul>					

<sup>1</sup> Qualifiche di chi può compiere il reato.

<p><b>III – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</b> (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>• Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</li> <li>• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li> <li>• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</li> <li>• Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</li> <li>• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)</li> <li>• Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</li> </ul> <p><b>IV - CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE</b> (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>• Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]</li> <li>• Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</li> <li>• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</li> <li>• Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</li> <li>• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</li> </ul> <p><b>V – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</b> (art. 25-bis, D.lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 ed ulteriormente modificato dalla L. n. 99/2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</li> <li>• Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</li> <li>• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</li> <li>• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</li> <li>• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</li> <li>• Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</li> <li>• Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</li> <li>• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</li> <li>• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</li> </ul>					
---	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</li> </ul> <p><b>VI - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</b> (art. 25-bis.1, D.lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</li> <li>• Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)</li> <li>• Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</li> <li>• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</li> <li>• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</li> <li>• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> </ul> <p><b>VII - REATI SOCIETARI</b> (art. 25-ter; D.lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002 e successivamente modificato con L. 262/2005, L. 190/2012 e da ultimo con L. 69/2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>• Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</li> <li>• False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</li> <li>• Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</li> <li>• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</li> <li>• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</li> <li>• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</li> <li>• Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]</li> <li>• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</li> <li>• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</li> <li>• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017]</li> <li>• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017]</li> <li>• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</li> <li>• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</li> <li>• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</li> </ul> <p><b>VIII - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</b> - art. 25-quater, D.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)</li> <li>• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)</li> <li>• Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)</li> <li>• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)</li> <li>• Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)</li> <li>• Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)</li> <li>• sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)</li> <li>• Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)</li> <li>• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</li> <li>• Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)</li> </ul>					
--	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)</li> <li>• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)</li> <li>• Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</li> <li>• Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</li> <li>• Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</li> <li>• Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)</li> <li>• Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)</li> <li>• Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)</li> <li>• Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)</li> <li>• Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)</li> <li>• Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)</li> <li>• Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)</li> </ul> <p><b>IX – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI</b> - art. 25-quater.1, D.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</p> <p><b>X - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</b> - art. 25-quinquies, D.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e successivamente modificato con L. 38/2006, D. Lgs. 39/2014 e L. 199/2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</li> <li>• Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)</li> <li>• Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)</li> <li>• Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)</li> <li>• Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</li> <li>• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)</li> <li>• Tratta di persone (art. 601 c.p.)</li> <li>• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</li> <li>• Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</li> <li>• Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)</li> </ul> <p><b>XI – ABUSI DI MERCATO</b> - art. 25-sexies, D.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)</li> <li>• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)</li> </ul> <p><b>XII – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b> - art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente modificato con D.lgs. 81/2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</li> <li>• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</li> </ul> <p><b>XIII – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO</b> - art. 25-octies, D.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</li> <li>• Ricettazione (art. 648 c.p.)</li> <li>• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</li> <li>• Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</li> </ul> <p><b>XIV – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</b> - art. 25-novies, D.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, successivamente modificato con L. 116/2009 e con D.lgs.</p>					
--	--	--	--	--	--



<p>121/2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)</li> <li>• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)</li> <li>• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)</li> <li>• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)</li> <li>• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)</li> <li>• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)</li> <li>• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).</li> </ul> <p><b>XV – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b> - art. 25-decies, D.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.lgs. 121/2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377 bis c.p.</li> </ul> <p><b>XVI – REATI AMBIENTALI</b> – art. 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</li> <li>• Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</li> <li>• Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</li> <li>• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</li> <li>• Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</li> <li>• Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</li> <li>• Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</li> </ul>					
---	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</li> <li>• Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)</li> <li>• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)</li> <li>• Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)</li> <li>• Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)</li> <li>• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)</li> <li>• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 <i>quaterdecies</i> c.p.</li> <li>• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 <i>quaterdecies</i> c.p.)</li> <li>• False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)</li> <li>• Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)</li> <li>• Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)</li> <li>• Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)</li> <li>• Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</li> </ul> <p><b>XVII – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</b> - art. 25-duodecies, D.lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998)</li> <li>• Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998</li> </ul> <p><b>XVIII – RAZZISMO E XENOFOBIA</b> (Art. 25-terdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975)</li> <li>• Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.</li> <li>• Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)</li> </ul> <p><b>XIX – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI</b> (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. n. 231/2,001 - legge 3/5/2019 n. 39).</p> <p><b>XX – REATI TRIBUTARI</b> (Art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. n. 231/2001-Legge 19/12/2019 n.157)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)</li> <li>• il reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 2 D. Lgs. 74/2000)</li> </ul>					
---	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3 D. Lgs. 74/2000)</li> <li>• il reato di “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 8 D. Lgs. 74/2000)</li> <li>• il reato di “Occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10 D. Lgs. 74/2000)</li> <li>• il reato di “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” (art. 11 D. Lgs. 74/2000)</li> </ul> <p><b>XXI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO</b> - art. 12, L. n. 9/2013 (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)</li> <li>• Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)</li> <li>• Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)</li> <li>• Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)</li> <li>• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</li> <li>• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</li> <li>• Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> </ul> <p><b>XXII - REATI TRANSNAZIONALI</b> (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</li> <li>• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</li> <li>• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)</li> <li>• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</li> <li>• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</li> <li>• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li> <li>• Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)</li> </ul> <p><i>Nota: i reati e gli illeciti qui considerati sono oggetto di costante aggiornamento legislativo. Pertanto, il presente testo è suscettibile di subire, in futuro, integrazioni e variazioni, anche significative, al fine di garantirne la conformità e l'aderenza alla normativa vigente.</i></p>					
---	--	--	--	--	--

### 3.2 Mappatura aree a rischio per “reati di bilancio”: la valutazione del Rischio di Infrazione delle singole procedure aziendali

L'Organismo di Vigilanza, al fine di valutare l'efficacia delle procedure ed “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati”, può utilizzare 25 Questionari sul Controllo Interno (ICQ) per la verifica delle stesse. Tali questionari sono tratti dalla *best practice* in materia di controllo interno aziendale. Tutti i questionari in oggetto danno una valida ed efficace indicazione dello stato delle procedure esistenti in Al. & El, Spa (*As is analysis*) e del livello di controllo delle stesse sia da parte del personale che le gestisce sia da parte dell'utilizzatore finale.

In base alle procedure, come applicate nella società (Organigramma funzionale, divisione dei compiti, livelli di autorizzazione, controlli successivi ecc.), l'OdV ha determinato il *Rischio di Controllo* che, ponderato al *Rischio Intrinseco* ricavato dal grado di affidabilità della *governance* aziendale, determina il Livello di Individuazione di eventuali anomalie procedurali: in definitiva il Rischio di Infrazione insito in ogni tipo di transazione affrontata.

L'OdV conclude la sua indagine sulle procedure (*As is analysis*) valutando ogni procedura e *riconducendone* il risultato alla valutazione finale di Rischio Reato (rif. *Reato 3a* colonna da sinistra) al fine di determinare le eventuali modalità di gestione dello stesso (*Risk Management*).

## Tav.2 – Riepilogo e valutazione rischio per i reati di bilancio

## PARTE B

QUALIFICHE<sup>1</sup>: CdA = Componente Consiglio di Amministrazione; D = Dirigente; Q = Quadro; C/S/R = Consulente/Sindaco/Revisore; A= Altro

LIVELLO DEL RISCHIO: T = Trascurabile; B = Basso; M = Medio; A = Alto

Descrizione PARTE B * Trattati nella determinazione del Rischio Intrinseco		RISCHIO: Infrazione/Reato				
		Rif. Reato <sup>2</sup> Tav. 1	Trascu- rabile T	Basso B	Medio M	Alto A
1.	a) Conoscenza dell'attività aziendale* b) Documento CoSO Report I *					
2.	a) Guida ai programmi di verifica da adottare in riferimento al Rischio di Infrazione b) Altre informazioni organizzative					
3.	Ciclo Passivo: Spese – Debiti					
4.	Ciclo Attivo: Ricavi - Crediti					
5.	Ciclo: Produttivo - Magazzino					
6.	Ciclo: Finanziario – Cassa e Banche Tesoreria e Derivati					
7.	Ciclo Risorse Umane: Personale/Paghe					
8.	Ciclo: Immobilizzazioni a) materiali b) immateriali					
9.	Ciclo I.T. ( <i>Information Technology</i> )					
10.	Ciclo: Titoli e Partecipazioni					
11.	Ciclo: Debiti a lungo termine					
12.	Ciclo: Patrimonio netto					
13.	Ciclo: <i>Fair value</i>					
14.	Ciclo: Marketing					
15.	Ciclo: Omaggi – Spese di rappresentanza					
16.	Ciclo: Consulenze e prestazioni professionali					
17.	Ciclo: Sponsorizzazioni					
18.	Ciclo: Liberalità e no profit					
19.	Ciclo: Procedimenti giudiziari ed arbitrari					
20.	Ciclo: Accordi transattivi					
21.	Ciclo: Rapporti con la Pubblica amministrazione					
22.	Ciclo: Autorizzazioni e concessioni					
23.	Ciclo: Sicurezza sul lavoro					
24.	Ciclo: Ambiente					
25.	Controllo di Gestione (CdG)					

<sup>1</sup> Qualifiche di chi può compiere il reato.

<sup>2</sup> In questa colonna viene indicato il rischio rilevato nelle Unità Operative e si indica il reato di riferimento, questo prospetto integra la MAPPATURA FINALE **Parte A Tav. 1**